

La legislazione scolastica francese tra principi permanenti e dicotomie del presente

di CHIARA A. D'ALESSANDRO

SOMMARIO: 1. - Un modello di ispirazione antica; 2. - I principi costituzionali e la giurisprudenza del *Conseil constitutionnel*: il caso della scuola privata; 3. - Gratuità, obbligatorietà e parità di chances; 4. - Laicità e valori de *La République*: il caso del velo nelle scuole. 5. - Considerazioni conclusive.

1. Era il 1792 quando Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat marchese di Condorcet nella veste di Presidente del *Comité d'Instruction Publique*, presentò all'Assemblea legislativa francese il suo *Rapport et Projet de Décret sur l'Organisation générale de l'instruction publique*. Nel *rapport* il matematico e filosofo francese espose la sua idea illuminata di scuola. Diversamente da molti dei suoi contemporanei, i quali reputavano l'istruzione una forma di elitarismo o vedevano in essa un rischio di sedizione di massa, Condorcet, infatti, riteneva che l'unico modo per creare dei veri cittadini e non dei sudditi fosse fornire loro, attraverso la scuola, un'adeguata istruzione.

«Solo l'istruzione può preservare la libertà politica contro ogni forma di dispotismo [...] Solo l'istruzione generale, ben distribuita, può impedire non la superiorità delle menti, che è necessaria e che contribuisce al bene di tutti, ma l'eccessiva influenza che questa superiorità darebbe se una qualsiasi classe della società fosse condannata all'ignoranza»¹.

Condorcet elabora, così, un vero e proprio progetto di scuola, articolata in gradi differenti. Nel pensiero del matematico francese la scuola doveva essere *laica*, affinché l'istituzione educativa rimanesse al di fuori dei dibattiti teologici e delle divisioni politiche, *gratuita* affinché la mancanza di denaro non fosse un ostacolo all'istruzione dei bambini, e *pubblica*, aperta a tutti, ragazze e ragazzi. A questo proposito, Condorcet sostiene che le donne hanno lo stesso diritto

¹ *Rapport sur l'instruction publique*, in *Orateurs de la Révolution française*, t. I, Paris, 1989, p. 1067. Il documento era l'evoluzione e la sintesi delle sue precedenti riflessioni, in particolare delle sue *Cinq Mémoires sur l'instruction publique* del 1791. Per un approfondimento sul pensiero del marchese di Condorcet, cfr. *ex multis*, C. LE CHAPELAIN, *L'instruction publique de Condorcet*, in *Revue Economique*, 2010/2 vol. 61, pp.281-298; C. KINTZLER, *Condorcet, l'instruction publique et la naissance du citoyen*, Paris, 1884.

all'istruzione degli uomini, sia nel rispetto del principio di uguaglianza, sia perché la loro ignoranza introdurrebbe una disuguaglianza dannosa nella famiglia e nella società. Nella sua proposta il filosofo auspicava che l'istruzione fosse, almeno per il grado di scuola elementare, obbligatoria.

A causa degli eventi incalzanti e drammatici della Rivoluzione il rapporto non fu né discusso né tantomeno approvato, ciononostante non vi è dubbio che i principi cui era ispirato quel progetto impronteranno la scuola contemporanea francese e non solo.

In effetti, il *Rapport* di Condorcet si presenta come uno dei più significativi documenti di un vasto programma in base al quale la cultura e l'istruzione sono situati al cuore di una ambizione, quella di una vera propria rigenerazione della società che il pensiero illuminista prima, e il moto rivoluzionario dopo, intendevano realizzare. Ci si proponeva di conseguire, almeno, due scopi principali: anzitutto quello *sociale* di una maggiore alfabetizzazione e diffusione della conoscenza anche tra le classi meno favorite, ma anche quello *civile* della formazione di un cittadino consapevole, fedele alle Istituzioni e dotato di patriottismo. In definitiva quello che sarebbe poi stato definito un *citoyen républicain*. In effetti, appena un anno prima del Rapporto Condorcet era andato nella stessa direzione il rapporto di Talleyrand con il quale, l'ex vescovo di Autun, mirava ad una istruzione pubblica nel segno della ragione e dell'utilità così da formare un cittadino, esso stesso motore di una modernizzazione della Francia². Di ispirazione non dissimile fu, nell'anno successivo al documento Condorcet, quello di Louis Michell Le Peletier de Saint – Fargeau. Nel suo rapporto, il nobile proponeva un modello educativo sul modello di quello dell'antica Sparta, ispirato a principi di patriottismo e frugalità della vita nonché di affidamento dell'educazione allo Stato: «à cinq ans la patrie recevra donc l'enfant des mains de la nature; à douze ans, le rendra a la société»³.

In effetti, i successivi decreti in tema di organizzazione della vita scolastica durante il periodo rivoluzionario si ispirarono fortemente all'idea di una scuola mirata soprattutto a formare il nuovo cittadino e perciò capace essa stessa di essere fattore di rivoluzione della società.

Così, il c.d. decreto Bouquier, del dicembre 1793, oltre a stabilire per la prima volta l'obbligo scolastico per almeno tre anni consecutivi, sanciva la gratuità dell'insegnamento, la remunerazione degli insegnanti da parte dello Stato, e faceva obbligo agli *instituteurs* di munirsi di *un certificat de civisme* da rilasciarsi

² M. DE TALLEYRAND PERIGORD, *Rapport sur l'instruction publique, fait, au nom du comité de constitution, à l'Assemblée nationale, les 10, 11 et 19 septembre 1791*, Paris 1791.

³ L. M. LE PERETIER DE SAINT-FARGEAU, *Plan de l'éducation 1793*. Il Rapporto fu letto alla convenzione nazionale da Maximilien Robespierre il 13 luglio 1793 essendo stato il suo autore assassinato il 20 gennaio dello stesso anno da un fanatico monarchico per aver votato la condanna a morte di Luigi XVI.

esclusivamente “ai cittadini benpensanti”⁴. Con la caduta del partito montagnardo, il decreto Bouquier venne sostituito dal c.d. decreto Lakanal (27 brumaire 1794) che sopprimeva l’obbligo scolastico, consentendo l’educazione familiare ma imponendo ai fanciulli, che non avessero frequentato scuole pubbliche, un esame capace di dimostrare *les connaissances necessaires à des citoyens français*. Esso, inoltre, prevedeva che gli allievi dovessero apprendere un minimo di educazione nazionalistica e patriottica: *les actions héroïques, le passé des peuple plus libres, l’obeissance aux lois, chanter les hymnes patriotiques, visiter les hopitaux*⁵.

Molta acqua è passata sotto i ponti da quegli anni rivoluzionari e da quei *Rapports*, ma l’eco di quel pensiero è ben visibile ancora nell’attuale modello di istruzione cui è improntata la Repubblica francese.

In definitiva, i principi di libertà, laicità, uguaglianza, pubblicità, gratuità, obbligatorietà, nonché visione della scuola come motore del cambiamento della società e formazione del cittadino *républicain*, rimarranno una costante della legislazione scolastica francese.

Tali principi sono ben visibili già in quel *bloc de constitutionnalité* che costituisce l’asse portante del sistema istituzionale e valoriale della Francia contemporanea.

2. È a partire dalla formulazione del Preambolo della Costituzione della IV Repubblica che si ritrova il primo, nonché il più completo, riferimento costituzionale all’istruzione e all’insegnamento. Esso, infatti, recita:

«La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public, gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’Etat».

Il riferimento, invece, nel testo della Costituzione del 1958 è prevalentemente di carattere organizzativo. Si tratta dell’art. 34 che fissa le regole per il riparto di competenze tra la legge, di spettanza del Parlamento, e il regolamento, di competenza del Governo. Tra le materie riservate alla competenza legislativa vi sono, per l’appunto, «*les principes fondamentaux de l’enseignement*» in ciò riconoscendo il valore e la delicatezza della tematica che viene, infatti, riservata alle più elevate garanzie di elaborazione pubblica fornite dal Parlamento.

Ma è sul valore del Preambolo della Costituzione del 1946 in tema di istruzione, che vale la pena soffermarsi. Esso risulta, infatti, cruciale in quanto si può dire che l’intero sistema scolastico ed educativo francese sia ispirato ai principi di libertà, gratuità, obbligatorietà e laicità, esplicitati dal Preambolo.

Non è invece, richiamato dallo stesso Preambolo, il principio della libertà di insegnamento. Tale circostanza può apparire, *prima facie*, come una lacuna ma si

⁴ G. BOQUIER, *Rapport et Progeiet de dècret formant un Plan gèneral distructione publique*, Paris, 1793.

⁵ J. LAKANAL, *Rapport e projet de loi sur l’organisation des ècoles primaires prèsentis a la sèance dei 7 brumaire au III*, Paris, 1794.

tratta di una scelta tutt'altro che casuale sulla quale sono opportuni dei chiarimenti. Essa, infatti, non fu né scontata né priva di dibattito.

Fu per appena due voti, nel contesto del dibattito in seno all'Assemblea costituente della Costituzione del 1946, che prevalse la linea dei partiti comunista, socialista e radicale che si opponevano alla proposta del *Mouvement républicain populaire*, favorevole, invece, all'inserimento di uno specifico riferimento alla libertà di insegnamento, come principio volto proprio a favorire l'esistenza di istituti scolastici privati e cattolici, nonché di forme di finanziamento degli stessi. La c.d. «*guerre scolaire*»⁶, vale a dire la contrapposizione tra la scuola pubblica e laica, da un lato, e quella privata e confessionale, dall'altro era, infatti, un dibattito che già da tempo accendeva la politica francese, in specie durante la III Repubblica. Fu, dunque, tale contrapposizione che si ripropose, anni dopo, in Assemblea costituente e che portò, come detto, alla prevalenza, di una linea più neutra e laica, al contrario di quanto avvenne, ad esempio, in Italia con l'art.33 Cost.⁷.

Trent'anni dopo quel dibattito è stato il *Conseil Constitutionnel*, con la sentenza 77-87 DC del 23 novembre 1977, a qualificare come «principio fondamentale delle leggi della Repubblica» la libertà di insegnamento, sulla scorta della *loi de finances* del 31 marzo 1933, che già qualificava questa libertà come tale.

Invero, questa decisione si inserisce nel solco di quella giurisprudenza del *Conseil Constitutionnel* che, sin dalla sentenza del 1971 (Decisione n.71-44 DC del 16 luglio 1971)⁸, in tema di libertà di associazione, ha stravolto la gerarchia delle fonti del diritto dell'ordinamento francese, oltre che il volto del controllo di legittimità costituzionale. Nell'includere, infatti, nel *bloc de constitutionnalité*⁹ il

⁶ Y. VERNEUIL, *L'école et la laïcité, de l'Ancien Régime à nos jours: enjeux du passé, enjeux dépassés ?*, *Tréma*, 37 | 2012, pp. 130 – 143.

⁷ Per una riflessione sull'influenza della Costituzione francese del 1946 sul dibattito costituente italiano, si vedano J. RIVERO, *Constitution italienne et Constitution française*, in E. CROSA (a cura di), *La Constitution italienne de 1948*, Paris, 1950, p. IX, il quale parla addirittura di «*rapport de fraternité*»; U. DE SIERVO, *Le idee e le vicende costituzionali in Francia nel 1945 e 1946 e la loro influenza sul dibattito in Italia, nella vasta rassegna*, in U. DE SIERVO, *Scelte della Costituente e cultura giuridica. I: Costituzione italiana e modelli stranieri*, Bologna, 1980, pp. 298 ss.

⁸ Si tratta di un caposaldo della giurisprudenza così come del diritto costituzionale francese, dunque, incredibilmente vasta è la dottrina in merito. Senza pretesta di esaustività, si vedano, L. FAVOREU, L. PHILIP, *Les Grandes Décisions du Conseil constitutionnel*, Paris, 1975; A. PIZZORUSSO, *note sous CC 16 juillet 1971 no 71-44 DC*, in *Il foro italiano*, 1971, IV, col. pp. 253-256; J. E. BEARDSLEY, *The Constitutional council and Constitutional liberties in France*, in *The American Journal of Comparative Law*, 1972, pp. 431-452 ; G. D. HAIMBAUGH, *Was it France's Marbury v. Madison ?*, in *Ohio State Law Journal*, 1974, vol. XXXV, p. 910.

⁹ Sul «*bloc de constitutionnalité*» si vedano *ex multis*, D. BARANGER, *Comprendre le bloc de constitutionnalité*, in *Jus Politicum*, n.21, 2018, p.125; *Définition du bloc de constitutionnalité*,

Preambolo della Costituzione della V Repubblica, il *Conseil* compì una scelta che condusse ad attribuire valore costituzionale alla *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789* e al Preambolo della Costituzione del 1946, in quanto richiamato, a sua volta da quello del 1958. Orbene, è proprio nel Preambolo della Costituzione del 1946 che è contenuto il riferimento alla necessità di «riafferma(re) solennemente [...] i principi fondamentali riconosciuti dalle leggi della Repubblica». È, dunque, alla giurisprudenza del *Conseil* che è toccato, negli anni, chiarire il significato di questo enunciato, cercando di ricostruire quali fossero i principi generali rientranti in questa categoria.

I giudici di *Rue de Montpensier* hanno, pertanto, individuato alcuni criteri che necessariamente devono caratterizzare “i principi fondamentali riconosciuti dalle leggi della Repubblica”. Essi devono essere generali e relativi ad ambiti essenziali della vita della Nazione. Inoltre, per essere qualificato come tale, vi deve essere un riferimento testuale al principio in questione in una o più leggi emanate sotto un regime repubblicano prima del 1946 (escludendo, dunque, le leggi adottate durante la Monarchia o l'Impero). Infine, il riconoscimento di tale principio deve avere carattere continuativo, vale a dire che esso non deve aver mai incontrato deroghe in leggi della Repubblica prima del 1946.

Tra questi principi, tra cui compaiono libertà quali quella di associazione, la libertà individuale (12 giugno 1977), la libertà di disporre del proprio corpo, (15 gennaio 1975) il *Conseil Constitutionnel* ha incluso, proprio a seguito della citata Decisione n.77-87 DC del 23 novembre 1977, la libertà di istruzione.

In questa, per la verità, scarna sentenza il Consiglio constata che, dal momento che il principio della libertà di insegnamento era già richiamato, come detto, dall'art. 91 della *loi de finance* del 1931, esso: «constitue l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, réaffirmés par le Préambule de la Constitution de 1946 et aux quels la Constitution de 1958 a conféré valeur constitutionnelle» (considerato 3).

Ciò porta con sé un altro importante corollario. Il riferimento del Preambolo del 1946 all'insegnamento pubblico, gratuito e laico come dovere dello Stato, non equivale a escludere l'esistenza di forme di insegnamento privato, e neppure la concessione di forme di finanziamento agli istituti privati (considerato 4). Appare, altresì, utile precisare che, nella vicenda che ha dato esito alla citata sentenza n.77-87, un gruppo di deputati socialisti sollevava questione di legittimità costituzionale relativamente agli artt. 1 e 3 della legge 25 novembre 1977 che aveva come *ratio* quella di attualizzare la *Loi Debré* in tema di insegnamento privato¹⁰. I ricorrenti in particolare dubitavano della legittimità

in *Dictionnaire de droit constitutionnel*, Paris, 1992, p. 87; D. FALLON (dir.), *Les normes de référence du contrôle de constitutionnalité*, Paris, in LGDJ, 2017.

¹⁰ La *Loi Debré* (Loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959) dal nome del Ministro Michel Debré perseguiva proprio l'obiettivo di porre fine alla «guerre scolaire», introduceva un principio che consentiva di integrare, attraverso appositi contratti, le scuole private

della previsione legislativa che prevedeva che «gli insegnanti sono tenuti al rispetto del carattere specifico dell'istituto», in ciò intravedendo una violazione del principio di libertà di coscienza, nonché della laicità dell'insegnamento, così come previsto dal Preambolo della Costituzione del 1946.

La sentenza risulta, in effetti, cruciale anche in quanto sancisce una declinazione specifica della libertà di insegnamento, da intendersi anzitutto come pluralismo dell'insegnamento, reputando, dunque, perfettamente compatibile con il dovere dello Stato di organizzare un'istruzione pubblica e laica, la coesistenza di forme di istruzione privata.

Affrontando, poi, il delicato tema della libertà di coscienza, pure richiamato dai ricorrenti, il Consiglio chiarisce che il dovere degli insegnanti di un istituto privato di rispettare «il carattere specifico» dell'istituto presso i quali sono assunti, non equivale a un obbligo di rinunciare alle proprie opinioni, ma di non avere un'attitudine apertamente in contrasto con l'istituto in questione.

Ancora, il *Conseil*, nella medesima sentenza, non esclude, come si diceva, neppure la legittimità di forme di finanziamento agli istituti di istruzione privata.¹¹ Posizione, quest'ultima, ulteriormente rafforzata, qualche anno dopo, con due decisioni (184-DC del 29 dicembre 1984 e 185-DC del 18 gennaio 1985) con cui si può ritenere che il *Conseil* abbia definitivamente sancito come «*condition*

(chiamate scuole libere, *écoles libres*) nel servizio pubblico di istruzione, garantendo loro sostegno economico a determinate condizioni.

¹¹ In effetti, l'ultima relazione (giugno 2023) del *Rapport public* della *Court des comptes* circa *l'enseignement privé* in convenzione, evidenzia come negli anni il finanziamento pubblico alle scuole private sia divenuto tutt'altro che irrilevante. Il Rapporto mostra come nel 2022 la scuola privata francese abbia avuto più di due milioni di allievi, vale a dire il 17,6% del totale dei frequentanti la scuola francese, e come il 96% delle scuole private (in tutto 7.500 istituti) sia di ispirazione cattolica. Queste scuole occupano in totale 142.000 professori con titoli analoghi a quelli dei docenti statali e, dallo Stato, ricevono il proprio stipendio. Il finanziamento statale veniva stimato dalla Corte in circa 8 miliardi di euro. A ciò, va, tuttavia, aggiunto, secondo il *Rapport d'information* depositato all'Assemblea Nazionale, a conclusione di una specifica *mission* dai deputati Vannier e Weissverg del 2 aprile 2024, che risulta che le stesse scuole hanno, altresì, percepito da altri Ministeri e soprattutto dalle collettività territoriali circa altri 2,4 miliardi di euro. Le stime emerse, dunque, dal Rapporto della *Court* risultano ampiamente superate dalla legge finanziaria del 2024, in cui addirittura risulta che il finanziamento alle scuole private convenzionate cresca, in percentuale, più di quello alle scuole pubbliche: +6,7% per le scuole private, a fronte di una cifra in percentuale che oscilla tra il 4,6 e il 5,4 per le scuole pubbliche tra il primo e il secondo grado. Si tratta di cifre assai importanti neanche lontanamente paragonabili a quanto elargito dallo Stato e dalle amministrazioni pubbliche italiane. In Italia risulta, infatti, che per l'anno scolastico 2024-2025, il Ministro dell'istruzione e del merito ha finanziato, con decreto, le scuole paritarie con un ammontare di 750 milioni di euro, con un incremento rispetto all'anno precedente di circa 50 milioni. Il rapporto della *Court des comptes* è consultabile al seguente link <https://www.ccomptes.fr/fr/publications/lenseignement-prive-sous-contrat>.

essentielle» all'esistenza stessa della libertà di insegnamento la concessione di finanziamenti agli istituti di istruzione privata¹².

Per quanto attiene, invece, ai principi di gratuità, obbligatorietà e laicità, questi sono stati tutti nel tempo ampliati e specificati dalle leggi della Repubblica, definitivamente consacrando come i cardini del sistema scolastico ed educativo francese¹³.

Tra i testi normativi ricopre, oggi, un ruolo cruciale e di riferimento primario, il *Code de l'éducation*. È questo, infatti, lo strumento giuridico che da circa un ventennio regola la vita scolastica dei francesi, proponendosi di portare a compimento normativo, nonché ad effettività sociale, i principi costituzionali, e non solo. Esso, entrato in vigore il 13 luglio 2004, raccoglie tutte le disposizioni legislative e regolamentari sul tema. Il primo libro del Codice è rubricato, proprio riprendendo lo stesso art.34 della Cost. «*Principes généraux de l'éducation*» e i titoli successivi sono dedicati ai principi già consacrati dal Preambolo del 1946, istruzione obbligatoria, gratuità dell'insegnamento, e laicità.

Il suo solenne *incipit* recita, infatti: «*l'éducation est la première priorité nationale*» (L.111-1). Nello stesso primo comma dell'art.1 il Codice fissa, altresì, i criteri che definiscono per la Francia il concetto di educazione. Essa è affidata a un servizio pubblico concepito ed organizzato «*en fonction des élèves et des étudiants*», non senza la partecipazione dei genitori, e con l'arricchimento prodotto dal dialogo e dalla cooperazione tra «*tous les acteurs de la communauté éducative*»

3. Quello della gratuità dell'istruzione risulta essere un principio già menzionato, per la sola istruzione primaria, dalla *Loi Ferry* del 1881. In tempi più recenti è stato riaffermato dal *Code de l'éducation*, il quale sancisce la gratuità per la scuola pubblica di tutti i gradi, dall'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado (artt. L132-1; L132-2).

L'articolo L-132 - 1 del Codice in tema gratuità chiarisce che essa si riferisce all'istruzione pubblica impartita nelle scuole materne e nelle classi dell'infanzia e, durante il periodo della scuola dell'obbligo, si estende anche agli studenti delle scuole medie e superiori pubbliche che impartiscono l'istruzione secondaria, nonché agli studenti delle classi preparatorie alle grandi scuole e all'istruzione superiore degli istituti di istruzione pubblica secondaria. Tale gratuità riguarda, naturalmente, solo gli istituti pubblici, con l'esclusione, quindi, degli istituti di istruzione privata.

Vale la pena qui solo accennare che per ciò che attiene, invece, all'istruzione universitaria il tema è stato, oggetto di una recente *question prioritaire de constitutionnalité* che non ha, invero, del tutto chiarito i termini di tale principio in

¹² In tal senso L. FAVOREAU, L. PHILIP, *Les grandes décisions du conseil constitutionnel*, 4^o ediz, Paris, 1986, p.377.

¹³ Sui principi cui è ispirato il sistema scolastico francese, cfr. M. DÉBENE, *À propos des principes généraux de l'éducation*, in *Titre VII*, n. 12, 2024.

riferimento a questo grado di istruzione. Infatti, in quella sede, il *Conseil Constitutionnel* ha riaffermato il principio della gratuità ed ha, tuttavia, considerato legittimi da parte dello Stato la riscossione di «*droits d'inscription modiques*», commisurati alle capacità contributive degli studenti (n. 2019-809 QPC), lasciando, dunque, un ampio margine di discrezionalità nell'interpretazione dell'aggettivo «modico».

Per quanto attiene, poi, all'obbligo scolastico (c.d. *instruction obligatoire*), esso non è menzionato dal Preambolo della Costituzione e non è stato neppure elevato a rango di principio fondamentale della Repubblica dal Consiglio Costituzionale, sebbene taluni ritengano che esso avrebbe tutte le caratteristiche necessarie per essere dichiarato tale, dal momento che tale principio è comunque richiamato da numerose leggi della Repubblica, già prima del 1946 (portata generale, importanza per la vita della Nazione, perpetuità nel riconoscimento legislativo)¹⁴. In ogni caso, nessuno dubita del fatto che esso costituisca il terzo elemento imprescindibile della triade che forma i principi cui l'educazione francese è improntata (libertà, laicità, obbligatorietà).

In tema di obbligo scolastico il Codice, così come modificato dalla Legge Blanque (legge n.2019-271) distingue tra l'*obligation d'instruction* e l'*obligation de formation*.

L'obbligo scolastico in senso stretto parte dai 3 anni di età e arriva fino al compimento dei 16 anni (art. L131-1). Appare di interesse, soprattutto in termini comparativi, notare che l'inizio dell'obbligo scolastico (*obligation d'instruction*) nel territorio francese, in passato fissato a 6 anni, parte sin dalla scuola dell'infanzia, risultando tra i più precoci d'Europa, uguale solo a quello previsto in Ungheria. Dai 16 ai 18 anni, inizia l'*obligation de formation*, i giovani adulti devono, infatti, dimostrare di non essere inattivi o inoccupati proseguendo nella frequenza scolastica (istituti tecnici o licei), ovvero dimostrando di svolgere un percorso di apprendistato o di servizio civile.

Il *Code de l'instruction*, così come modificato nel 2021 dalla *Loi confortant le respect des principes de la République*, prevede, altresì, un regime per la c.d. *instruction en famille*. La norma ha reso più rigida la disciplina per questa tipologia di istruzione, sostituendo la semplice dichiarazione, prima sufficiente per ricorrere a tale modalità, con una autorizzazione preventiva, rilasciata dal DASEN (*Directeur Académique des Services de l'Éducation Nationale*). I motivi per i quali può essere concesso l'*homeschooling* sono tassativamente indicati dall'art. 131-5 del Codice. Tali ipotesi sono relative allo stato di salute o l'handicap dell'alunno, la pratica di un'attività sportiva o artistica intensa, «*l'itinérance de la famille*» o l'impossibilità geografica, o ancora, come categoria residuale, l'esistenza di una situazione soggettiva propria dell'alunno. La richiesta deve fare riferimento a una di queste condizioni, supportata da uno specifico progetto educativo.

¹⁴ J.-P. CAMBY, T. LARZUL, J.-É. SCHOETTL, *Instruction obligatoire: pour un principe fondamental reconnu par les lois de la République*, in *AJDA*, n. 44, 2018, pp. 2486 ss.

Un report della Corte dei Conti, pubblicato nel giugno del 2025¹⁵, ha stilato un bilancio di questa disciplina a 3 anni dall'effettiva entrata in vigore della norma in tema d'*instruction en famille*. Il risultato è che una più rigida normativa ha diminuito il numero di studenti, in età scolare, che vi fanno ricorso. Si è passati da più di 70.000 alunni nell'anno scolastico 2021-2022 a poco più di 30.000 nell'anno 2024-2025. Invero, la questione è tutt'altro che sopita. Infatti, *l'Association Liberté et éducation*, un collettivo che difende il diritto dei genitori a optare per, i propri figli, per *l'homeschooling*, è tra i soggetti più attivi nel contrastare la legge del 24 agosto 2021, già subito dopo la sua emanazione aveva impugnato, senza successo, i decreti attuativi della legge, dinanzi al Consiglio di Stato¹⁶. Pendono, inoltre, altri ricorsi dinanzi alla Corte Edu, in merito ai ripetuti dinieghi giunti dal DASEN all'autorizzazione all'*instruction en famille*. Si contesta, in particolare, la violazione dell'art. 8 della CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e dell'art.2 del Protocollo addizionale n. 1 (diritto all'istruzione e rispetto delle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori). Ancora, *l'Association liberté et éducation*, insieme ad altri soggetti, ha utilizzato i meccanismi di monitoraggio dei trattati internazionali per mettere sotto pressione lo Stato francese su questo tema. Nello specifico, il segretario generale dell'associazione ha sollecitato un intervento del Comitato per i diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite, ravvisando una violazione dell'art.13 comma 3 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, che garantisce ai genitori la libertà di scegliere per i figli scuole diverse da quelle istituite dalle autorità pubbliche e di assicurare l'educazione religiosa e morale in conformità alle proprie convinzioni. Il Comitato ONU, nell'ottobre 2023, ha accolto le preoccupazioni delle associazioni, e ha invitato la Francia a fare in modo che *l'istruzione en famille* resti un'alternativa accessibile e non soggetta a rifiuti arbitrari, oltre che al rispetto dei criteri di proporzionalità e necessità nella valutazione delle autorizzazioni.

In tema, poi, di parità di accesso, il Consiglio Costituzionale ha qualificato, partendo dalla formulazione dello stesso Preambolo, come una «esigenza costituzionale» quella della parità di accesso all'istruzione (Dec. n. 2001-450 DC du 11 juillet 2001 e n. 2018-763 DC du 8 mars 2018).

È da questo principio, nonché dagli obblighi internazionali in materia a cui la Francia aderisce (es. Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo) che si deduce un più generico diritto all'istruzione. Quest'ultimo, infatti, pur non chiaramente esplicitato nel dettato costituzionale è da considerarsi, forse, il principio più importante in materia, nonché presupposto stesso degli altri principi enunciati dal Codice (diritto all'istruzione di base, al proseguimento degli

¹⁵ Il report è consultabile al seguente link: <https://www.ccomptes.fr/fr/publications/linstruction-dans-la-famille>.

¹⁶ Conseil d'État, 4^e et 1^{ère} Chambres réunies, n.462274, 13 décembre 2022, § 2.

studi, libertà di scelta, istruzione laica e gratuita)¹⁷. Il *Code de l'éducation*, infatti, sin dall'art. 1 enuncia: «*Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté.*» (art. L111-1). Per questa ragione sono previsti «*aides*» per gli allievi e gli studenti in base alle loro risorse e ai loro meriti, e si stabilisce che la ripartizione delle risorse del servizio pubblico deve tener conto delle differenze di ordine economico, territoriale e sociale. Sono, infatti, garantiti a tutti gli allievi in difficoltà, qualunque sia l'origine di esse, e con particolare riferimento a quelle derivanti da ragioni di salute, «*actions de soutien individualisés*» (art. L. 111-1)

Quanto ai contenuti, deve essere assicurato a tutti gli allievi la conoscenza e la padronanza della lingua francese, nonché la più generica acquisizione di una cultura generale.

4. Il terzo elemento che costituisce la triade cui è improntato il sistema scolastico francese attiene alla laicità. Tale principio trova i primi riferimenti legislativi sin dalla legge del 28 marzo 1882, che stabiliva che nell'istruzione primaria l'insegnamento religioso doveva essere impartito al di fuori degli edifici e dei programmi scolastici. L'articolo 17 della legge del 30 ottobre 1886 sull'organizzazione dell'istruzione primaria, stabiliva, ancora, che «nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, l'insegnamento è affidato esclusivamente al personale laico». Risulta evidente, sin da subito, una netta differenza con l'ordinamento italiano, storicamente assai più aperto all'insegnamento della religione, seppur con i notevoli affievolimenti degli ultimi anni, nonché alla presenza di personale religioso nel corpo docente.

In tempi più recenti, come ricordato, è anzitutto il Preambolo della Costituzione del 1946 a ribadire tale valore in tema di istruzione («[...] L'organizzazione dell'insegnamento pubblico, gratuito e laico in tutti i gradi, è un dovere dello Stato») e, d'altra parte, lo stesso art. 1 della Costituzione del 1958 colloca in prima linea questo principio tra quelli che primariamente caratterizzano la stessa *République* francese, al punto da essere collocato immediatamente dopo il principio di indivisibilità della Nazione («la Francia è una Repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale»)¹⁸. Si sostiene che se la società e la scuola costituiscono un medesimo corpo, allora quest'ultima

¹⁷ In tal senso M. DÈBENE, *À l'erpès des principes généraux de l'éducation*, in Titre VII, n.12, 2024, p. 6.

¹⁸ Più ampiamente sul punto M. D'ARIENZO, *La "religione della laicità" nella Costituzione francese*, in *Supplemento alla Rivista Diritto e Religioni*, XIII, 1-2012, I Quaderni, n.7.

dev'essere uno spazio laico al servizio dell'alunno, e dev'essere preservata da ogni tipo di scontro e fattore disgregante¹⁹.

Al di là dei riferimenti espliciti nel testo costituzionale, si tratta, come già ricordato, di un principio che, grazie alla stessa giurisprudenza del *Conseil* (decisione n.77-87 DC del 23 novembre 1977), ormai è, anch'esso, qualificato e consolidato come *principio fondamentale della Repubblica*.

A questa impostazione fa eco il *Code de l'Instruction*, il cui art. L.141-4 vieta, come d'altra parte già il testo del 1882, per le scuole pubbliche di impartire l'insegnamento della religione durante le ore scolastiche. Divieto che, naturalmente, non si estende agli istituti privati.

Tale principio è da intendersi nel senso che le scuole devono garantire che nessuno studente subisca pressioni religiose o identitarie, la *laïcité* serve, infatti, a proteggere anche la libertà dei ragazzi che non vogliono aderire a una religione.

Allo stesso modo, dal punto di vista degli insegnanti, questi devono rispettare tale neutralità durante le loro funzioni, ciò non allo scopo di eliminare del tutto la religione dai contesti scolastici, ma di promuovere la scuola come uno spazio comune e inclusivo, evitando che essa diventi luogo di proselitismo.

Una dimensione importante del principio di laicità, che negli anni è divenuta un tema tanto delicato quanto centrale nella cultura e nel dibattito pubblico francese, consiste, altresì, nel divieto di indossare simboli o abiti con cui gli studenti manifestano ostentatamente la loro appartenenza religiosa nelle scuole pubbliche elementari, medie e superiori. Tale divieto discende dalla *Loi n.2004-228 du 15 mars 2004* “*encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics*” che ha introdotto nel *Code de l'éducation* l'art. L-145-5-1. La norma vieta agli alunni delle scuole pubbliche di indossare “*segni o abiti per i quali gli studenti manifestano ostensiblement un'appartenenza religiosa*”.

All'origine di questa legge, invero approvata con una larga maggioranza dall'Assemblea Nazionale, eppure non esente dall'aver suscitato aspri conflitti²⁰, vi era la volontà di risolvere un tema da tempo presente nelle scuole francesi, vale a dire quello del velo (*hijab*) indossato dalle studentesse di religione islamica.

Il tema era divenuto di centrale attualità già alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, in merito alla scelta di alcune studentesse di indossare il velo per manifestare la propria appartenenza religiosa, ciò che era considerato un attentato ai principi fondatori della Repubblica.

A suo tempo, la questione era divenuta a tal punto incandescente da culminare, su richiesta dell'allora Ministro dell'Educazione Lionel Jospin, in un parere del *Conseil d'État* (*Avis du Conseil d'État* n.346.893), volto a chiarire se il

¹⁹ Cfr., J-C- AMSALLEM, *Les principes généraux de l'enseignement, des fondements juridiques aux applications pratiques*, Nizza, 1997, p.146; sul punto, si veda, altresì, C. DURANT-PRINBORGNE, *La laïcité*, Parigi, 2004.

²⁰ Per una ricostruzione sul punto, C. BONFIGLIOLI, *Oltre la laïcité. Letture critiche contro i segni religiosi nelle scuole pubbliche francesi*, in *Scienza e politica*, n.32, 2005.

fatto che talune studentesse di religione islamica portassero il velo fosse o meno compatibile col principio di *laïcité* e *neutralité* del servizio pubblico scolastico.

In quella sede il *Conseil d'État* adottò una posizione dai contorni sfumati, facendo ricorso ad una soluzione non definitiva ma ad una valutazione caso per caso. Nel ribadire, infatti, l'importanza dei valori di *laïcité* e *neutralité*, il *Conseil* affermò l'inesistenza di alcun genere di divieto in tal senso. Era, dunque, compito dei docenti e degli istituti scolastici coinvolti valutare se la manifestazione di segni esplicitamente religiosi potesse costituire o meno «un atto di pressione, provocazione, proselitismo o propaganda» o se avesse in qualche modo leso la dignità o la libertà dello studente o di altri membri della comunità educativa, o disturbato lo svolgimento delle attività didattiche e il ruolo educativo degli insegnanti, turbando l'ordine dell'istituto o il normale funzionamento del servizio pubblico.

Nei quindici anni successivi a tale parere gli istituti scolastici e, in taluni casi, la giurisprudenza amministrativa hanno tentato di applicare questo principio, riconoscendo agli studenti una libertà di espressione, che il Codice riconosce loro (art. L.511-2) in forma, per vero, assai circoscritta.

La questione pareva sopita fino a un riaccendersi dello scontro nel 2003, quando diverse scuole si trovarono coinvolte in una serie di controversie in ragione, come accennato, del rifiuto di alcune studentesse di togliere l'*hijab*, considerato dalle stesse un obbligo religioso, e alla scelta di alcuni dirigenti scolastici di sospendere o espellere le studentesse coinvolte.

Per le ragioni di cui sopra nel 2003, il Presidente Jacques Chirac istituì una Commissione di riflessione, c.d. Commissione Stasi²¹, con il compito di meglio definire i criteri di applicazione della laicità nelle scuole, in risposta alle crescenti incertezze e controversie.

La Commissione propose una soluzione più netta: il divieto di simboli religiosi “ostentati” (come *hijab*, grandi croci e *kippah*) nelle scuole pubbliche, al fine di garantire la neutralità statale. All'esito del lavoro svolto dalla Commissione lo stesso Presidente della Repubblica espresse la sua posizione favorevole all'interdizione di simboli religiosi. Il risultato fu, come accennato, l'approvazione della *Loi* n.2004-228 del 15 marzo 2004 *encadrant, en applicaiton du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics*.²²

È evidente, dunque, che il legislatore con quella legge si è fatto portatore di una visione restrittiva del concetto di laicità che implica la neutralità di tutti i

²¹ *Commission de réflexion sur l'application du principe de laïcité dans la République*, istituita il 3 luglio 2003 sotto la presidenza di Bernard Stasi

²² Più approfonditamente sul tema, M. MAZHER IDRIS, *Laïcité and the banning of the 'hijab' in France*, in *Legal studies*, n.25, 2005; C. NORDMANN (dir.), *Le Foulard islamique en questions*, ed. Amsterdam, Paris, 2004; C. DURAND-PRINBORGNE, *La loi sur la laïcité, une volonté politique au centre des débats de société*, in *AJDA*, 2004; B. TOULEMONDE, *Le port des signes d'appartenance religieuse à l'école: la fin des interrogations?*, in *AJDA*, 2005.

soggetti coinvolti nel servizio pubblico e, quindi, una ulteriore circoscrizione della stessa libertà di espressione. Per i dirigenti scolastici e i docenti, dunque, non è stato più necessario interrogarsi sul carattere «*prosélytique*» del simbolo religioso, in quanto sussiste, *ex lege*, un'interdizione. Il comma 2 del testo, al contempo però, chiarisce la necessità di instaurare un dialogo con l'alunno prima di intraprendere una procedura disciplinare.

Appena qualche mese dopo l'emanazione della legge il Ministro dell'istruzione ha emesso una circolare, la n. 2004-084 del 18-5-2004, volta a meglio definire i criteri di applicazione della legge stessa. L'atto amministrativo sembra spingersi ancora oltre nella specificazione del più generico divieto fornito dalla legislazione statale²³. Essa infatti, chiarisce che i simboli religiosi ammessi sono solo quelli «discreti» (es. piccole croci o pendenti) che non indicano immediatamente una determinata appartenenza religiosa. A questo scopo, la circolare individua anche un vero e proprio elenco di indumenti o simboli ammessi o non, spingendosi dove la legge non era arrivata. Ancora, la circolare pone un ulteriore limite, si fa divieto, infatti, a che uno studente, allo scopo di sottrarsi alle regole d'abbigliamento imposte da un determinato istituto, possa fare appello a principi di carattere religioso (punto 2-1 della circolare)²⁴.

Qualche anno dopo, la stessa Corte europea dei diritti dell'uomo, adeguandosi alla nota dottrina, elaborata dalla Corte stessa del c.d. «margine di apprezzamento»²⁵, ha ritenuto appropriata e proporzionata la scelta effettuata dal legislatore francese rispetto «agli obiettivi legittimi che sono la protezione dei diritti e delle libertà altrui e dell'ordine pubblico»²⁶.

A poco più di vent'anni dall'introduzione di questa norma e del relativo divieto la questione continua ad animare il dibattito culturale in Francia, rimanendo all'ordine del giorno delle questioni affrontate, con evidente

²³ Più nel dettaglio sul tenore della circolare, si veda, A. GARAY, *Laïcité, école et appartenance religieuse : pour un bilan exigeant de la loi n. 2004-228 du 15 mars 2004*, in *Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux*, n.4, 2005, pp. 33-48.

²⁴ Da questo punto di vista si sostanzerebbe un divieto «di simboli religiosi ostentati per destinazione», cfr. O. DORDE, *Laïcité à l'école : l'obscur clarté de la "circulaire Fillon" du 18 mai 2004*, in *AJDA*, 2004, p. 1520.

²⁵ La dottrina sul tema è molto vasta, senza pretesa di esaustività, si vedano, A. LEGG, *Margin of appreciation in international human rights laws. Defence and proportionality*, Oxford, 2012; J.A. BRAUCH, *The margin of appreciation and the jurisprudence of the European court of human rights*, in *Columbia Journal of european law*, n.11, 2004, pp.113, ss; H. C. YOUROW, *The Margin of Appreciation Doctrine in the Dynamics of European Human Rights Jurisprudence*, Leida, 1995; nella dottrina italiana, *ex multis*, cfr. F. DONATI, P. MILAZZO, *La dottrina del margine d'apprezzamento nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in P. Falzea, A. Spadaro e L. Ventura (a cura di), *La Corte costituzionale e le Corti d'Europa*, Torino, 2003; I. A. ANRÒ, *Il margine di apprezzamento nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Diritto dell'Unione Europea*, 2010.

²⁶ CEDH, 30 giugno 2009, casi Tuba Aktas, Ghazal, Singh J. e R., Gamaleddyn, Bayrac c. Francia.

difficoltà, all'interno degli istituti scolastici, e con un aumento delle segnalazioni di violazioni ad opera dei dirigenti scolastici e di situazioni di conflittualità.

D'altra parte, l'orientamento politico e amministrativo sul punto permane di carattere particolarmente restrittivo. Nel settembre 2024, infatti, il Consiglio di Stato si è trovato a doversi pronunciare in merito alla legittimità, rispetto alla legge del 14 marzo 2004, del divieto espresso dal Ministero dell'istruzione, con una nota ai dirigenti scolastici, di indossare indumenti quali l'*abaya*²⁷, perché ritenuto rientrante nella categoria dei simboli religiosi "ostentati". Proprio nell'ambito dell'indagine condotta dal Consiglio di Stato viene in evidenza, sulla base delle informazioni fornite, che durante l'anno scolastico 2022-2023, le segnalazioni di violazioni della laicità da parte dei dirigenti scolastici sono aumentate significativamente: 4.710 segnalazioni alle autorità scolastiche regionali, il doppio rispetto agli anni precedenti. Di queste segnalazioni, 1.984 riguardavano l'uso di simboli o indumenti potenzialmente interessati dalla legge del 2004, principalmente l'*abaya*. Anche in ragione di ciò, e probabilmente di un clima che, in specie negli ultimi anni, non è andato rasserenandosi in merito al rapporto e alla convivenza con e tra le culture del mondo medio orientale, l'autorità amministrativa di vertice ha ritenuto legittima la decisione assunta dal Ministero²⁸.

Vi è poi, un ulteriore aspetto della regolamentazione della vita scolastica francese che va accennato. Si tratta dell'importanza attribuita dal *Code de l'éducation* al rispetto dei valori, per così dire, nazionali e repubblicani, il testo legislativo di riferimento della vita scolastica francese. Quest'ultimo è, infatti, un documento complesso ed articolato, destinato nell'intenzione del legislatore, a fare chiarezza normativa su tutti gli aspetti della vita scolastica. Esso, oltre a chiarire, come si è visto, il concetto di educazione al quale intende ispirarsi, affida alla scuola l'ulteriore compito di «*faire partager aux élèves les valeurs de la République*», tra cui principalmente il rispetto della uguale dignità degli esseri umani, della libertà di coscienza e di laicità (art. L.111-1).

Quasi a sottolineare la solennità degli impegni esposti e il loro collegamento continuativo con la storia e con i principi della Repubblica, subito dopo si stabilisce che «*le drapeau tricolore et le drapeau européenne sont apposés sur la façade des écoles et des établissements d'enseignement*» (L. 111-1-1). Inoltre, sempre a voler ribadire l'ispirazione *Républicaine* e nazionalistica, si stabilisce che in ogni aula viene affisso il testo della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, (L. 111-1-1) nonché le parole dell'inno francese (L.111-1-2).

Un ultimo fenomeno, che caratterizza, nella contemporaneità, la vita scolastica francese, va segnalato. Il Codice, nel suo complesso si distingue per un poderoso apparato di norme che consta di più di 1400 articoli, cui si vanno a sommare, naturalmente, una pluralità di norme di contorno, e a cui fa da sfondo,

²⁷ Si tratta di un indumento femminile indossato in alcuni Paesi musulmani consistente in un lungo abito nero che tiene scoperto solo viso e mani e piedi.

²⁸ *Conseil d'État*, Décision n. 487944 du 27 septembre 2024.

non va mai dimenticato, il diritto internazionale convenzionale cui la Francia aderisce, nonché il diritto europeo. Il riferimento è in particolare alla *Convention européenne des droits de l'homme*²⁹ e alla *Convention internationale des droits de l'enfant*³⁰. A questa giuridicizzazione di tutti gli aspetti della vita scolastica ed educativa, si accompagna un fenomeno che si registra, in verità, ormai in tutti gli aspetti della vita sociale, vale a dire il sempre più frequente ricorso al contenzioso, come si è già visto per il caso dei simboli religiosi. Ciò avviene sia da parte della famiglia verso la scuola o verso gli insegnanti sia, ancora, da parte degli insegnanti o degli operatori scolastici stessi, spesso esposti ai concreti rischi di una vita scolastica conflittuale, per vedere tutelati i propri diritti. In tal modo il diritto si inserisce nel mondo della scuola come un tentativo di risolvere patologie sociali³¹. Si calcola che nel 2024 si è raggiunto il record per numero di ricorsi in ambito scolastico, inteso nell'accezione più ampia, con 5909 nuovi ricorsi presso le giurisdizioni amministrative. Di qui il grido di allarme «La minaccia di ricorrere alle vie legali in caso di incidente, il ricorso al tribunale per ogni decisione amministrativa sfavorevole, spesso la rottura totale del dialogo tra i membri della comunità scolastica (...). Si tratta di esprimere, se non un odio, almeno un profondo disaccordo con l'intero sistema. E la missione educativa della scuola ne risulta notevolmente indebolita»³².

5. In conclusione di questo breve *excursus* sulla legislazione francese in tema di scuola, sembrano possibili alcune brevi osservazioni di sistema. Anzitutto, ciò che viene fuori dell'impianto scolastico ed educativo francese risulta essere un modello, almeno nella sua vocazione iniziale, fortemente liberale, e profondamente ispirato ai valori che improntano la stessa Repubblica francese. D'altra parte, si tratta di un'ispirazione antica che trova le sue tracce, come accennato, sin dal periodo rivoluzionario e che viene confermata, seppur con legge ordinaria durante la III Repubblica dalla *Loi Ferry*.

I principi di libertà, laicità, gratuita, pubblicità, per quanto in qualche modo “deformati” dal corso della storia e dagli eventi sociali e politici che si sono succeduti, sono ancora i punti di riferimento costituzionali e costitutivi dell'*École* della Repubblica. In un certo senso, nella scuola francese, la “*Grande Révolution*” è ancora attuale. Analogamente, in conformità con la tradizione statalista della

²⁹ G. GONZALES, *Le droit à l'instruction au sens de la Convention européenne des droits de l'homme*, in *Revue Française de droit administratif*, 1003-2010.

³⁰ Cfr., da ultimo, L. BONKOWSKI E C. DE OLIVEIRA MARINHO, *Convention Internationale des droits de l'enfant France: Défenseure des droits appelle à garantir l'indivisibilité des droits de l'enfant*, in *Revue des droits de l'homme*, juin 2024.

³¹ Cfr., CH. ATIAS, *Tendance d'un temps ou inexorable loi du droit. De l'obligation au droit Renneil*, Paris, 2010, p. 2536.

³² Y. BUTTER, A. MAURIN, *Le droit de la vie scolaire. Écoles, Collèges, Lycées*, VI ed, 2013, Paris, p. 602.

vita pubblica francese, la scuola rimane come un luogo in cui i valori, la lingua, e gli emblemi stessi della Repubblica, dal suo tricolore, al suo inno, fino alla gloriosa *Déclaration* del 1789, devono essere conosciute, e ben in vista nei luoghi di formazione dei *citoyens* del futuro. È come se la Repubblica francese non smettesse di trasmettere, pur nel totale rivolgimento di una serie di condizioni sociali - si pensi alla sempre aperta questione dell'esistenza di una pluralità di culture non sempre integrate nella società francese, un'idea fortemente unitaria dello Stato e di "imbandierato" orgoglio nazionale.

D'altra parte, l'affermazione costante, infatti, di taluni degli accennati principi continua a comportare alcune conflittualità, o anche smagliature alle quali si è dovuto trovare rimedio. Così, il rigido principio di pubblicità dell'insegnamento ha trovato nei sapienziali interventi del *Conseil Constitutionnel*, ispirato a un più antico e generico principio di libertà di insegnamento, il modo di far convivere una scuola privata – anche significativamente finanziata dallo Stato e delle istituzioni territoriali – con il servizio pubblico. Ciò, in qualche modo infliggendo un significativo colpo a quel principio di laicità (le scuole private sono per oltre il 90% cattoliche) che pure sembra essere quello più strenuamente difeso dalla Repubblica. Una difesa ad oltranza che, in alcuni casi, come in certi interventi legislativi e soprattutto ministeriali, i quali hanno voluto spingersi anche oltre il più equilibrato parere del Consiglio di Stato, sembrano andare in rotta di collisione con l'altrettanto fondamentale principio di libertà di espressione.

In definitiva, accade che l'enunciazione di principi liberali, quali ad esempio la laicità, la libertà, giunge a scontrarsi con l'altra anima del sistema francese di ispirazione più marcatamente nazionalista ed unitaria. Così, ad esempio, l'applicazione del principio di laicità giunge alla sua più estrema applicazione e, in nome di un forse ancor più elevato valore *Républicain* da salvaguardare, si pone quasi in collisione con la libertà di espressione e di coscienza.